

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4194

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Istituzione della Commissione parlamentare
per le pari opportunità

Presentata il 23 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese, come ormai noto, presenta percentuali di rappresentanza femminile nel mondo del lavoro, della rappresentanza politica e dei livelli decisionali del settore privato e pubblico quasi imbarazzanti, si rende dunque indispensabile accelerare l'azione nei confronti delle politiche di parità.

A tale fine, la riorganizzazione degli organismi che si occupano della materia, avviata dall'esecutivo, deve rappresentare la spinta propulsiva per un rinnovato ed intenso impegno nel settore, da parte di tutte le forze politiche.

Tale riassetto potrà dirsi completo soltanto se affronterà *in primis* la lacuna istituzionale dell'assenza di una sede parlamentare di discussione e coordinamento

delle politiche legislative e del Governo in materia.

Quello della Commissione bicamerale è senz'altro lo strumento più adatto a tal fine.

L'organo, a composizione paritetica, costituirà momento fondamentale di raccordo anche tra il livello parlamentare e le istanze provenienti dai vari settori in cui tale problematica si presenta in maniera più acuta.

La Commissione procederà, infatti, periodicamente, ad un'attenta attività di ricognizione e monitoraggio dello stato della rappresentanza femminile nei settori chiave, al fine di documentare progressi o l'emergere di ulteriori problematiche; una tale attività consentirà all'intero Parla-

mento di procedere, poi, ad un lavoro legislativo più consapevole.

La Commissione potrà formulare, infatti, osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Tale organo costituirà inoltre un luogo di confronto e coordinamento dell'azione di tutti gli organismi che, a vari livelli, nell'ambito della pubblica amministrazione, si occupano di questioni attinenti ai diritti di parità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità, con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche di attuazione del principio di parità di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate, nominati rispettivamente dal presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

ART. 3.

1. La Commissione esprime il proprio parere sull'attività legislativa del Governo svolta su iniziativa del Ministro per le pari opportunità nonché sulle attività comunque connesse con l'attuazione del principio di parità.

2. La Commissione inoltre:

a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte

dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;

b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini della eliminazione di ogni forma di discriminazione;

c) promuove attività di indagine e monitoraggio periodico sulla partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché al mondo del lavoro, pubblico e privato;

d) promuove iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo;

e) esprime parere, non vincolante, sulle nomine negli organismi nazionali di parità.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

